



Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

[direzioneB08@regione.piemonte.it](mailto:direzioneB08@regione.piemonte.it)

Data **12 SET. 2011**

Protocollo **32023/ΔB0818**

anticipata via fax  
al n. 0323-72242

Al Responsabile  
Ufficio Edilizia privata  
del Comune di  
piazza Vittorio Emanuele III n. 2  
28822 CANNOBIO (VCO)

**Oggetto: Comune di CANNOBIO (VCO).  
Riscontro a nota comunale prot. n. 6840 del 9 giugno 2011:  
"Richiesta parere legge regionale n. 1/11".**

Con la nota sopra richiamata il Comune chiede se sia applicabile quanto prescritto dalla art. 5, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni in riferimento alle norme di attuazione del piano regolatore vigente che disciplinano gli interventi ammessi nelle aree in classe di pericolosità IIIb5, non espressamente richiamata al comma 4 dell'art. 5 citato.

Sul punto, si precisa che il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2009 e s.m.i. ammette gli interventi edilizi in deroga previsti agli artt. 3, 4 e 7 nelle aree individuate dai piani regolatori che ricadono nelle classi di pericolosità di cui all'elenco ovvero, se non diversamente suddivise, nella classe di pericolosità IIIb, secondo i contenuti della circolare 7/LAP dell'8 maggio 1996. Ora, la classe IIIb5 è specifica per la classificazione di aree localizzate nei lungolaghi storici e all'interno della perimetrazione delle aree urbanizzate, allagabili a seguito di tracimazioni del lago Maggiore secondo la frequenza indicata dalla norma del P.R.G. ed in tali aree sono ammessi gli interventi edilizi specificatamente descritti ed alle condizioni indicate dalla norma in esame del piano. Si tratta, a ben vedere, di una classe di pericolosità specifica per le aree di lungolago ove sono consentiti interventi edilizi limitati ed alle condizioni indicate, nell'ottica di quanto è ammesso nelle aree con classe di pericolosità IIIb2 e IIIb3, di cui alla circolare 7/LAP sopra citata.

Pertanto, la classe IIIb5 va considerata ulteriore specificazione delle classi di pericolosità I, II, IIIb2 e IIIb3 di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2009 e s.m.i. per le aree individuate nei piani regolatori ove sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 7 della legge; per altro, quanto sopra vale tanto più nel caso in cui tale norma del P.R.G. sia stata confermata con l'adeguamento al PAI, approvato con la DGR n. 15-2170 del 13 giugno 2011.

Distinti Saluti.

Il Direttore  
Ing. Livio Dezzani

Referente:  
dott. Antonio Trifirò